

## Premessa

La Fondazione nasce per mantenere vivo l'insegnamento di **Matteo Caleo** e proseguire il percorso da lui iniziato.

Uomo di scienza e di profonda fede, ha dedicato la sua opera di ricercatore alle neuroscienze, ottenendo risultati di grande impatto scientifico, sempre lavorando con rigore metodologico ed onestà intellettuale, nel profondo rispetto di chiunque interagisse con lui. Matteo è stato inoltre un maestro ed un mentore per gli studenti e le studentesse che, partecipando alle sue ricerche ed apprendendo da lui, hanno potuto crescere come scienziati. Infine, come uomo di fede, Matteo si è continuamente prodigato nell'aiutare i giovani e i più deboli.

Prendendo spunto dalla figura umana e scientifica di Matteo, la Fondazione si prefigge di promuovere azioni che siano ispirate a quei valori che lo contraddistinguevano: passione per la ricerca, declinata con integrità morale e onestà intellettuale, attenzione e supporto ai sogni e alle aspettative dei giovani, profonda dedizione in qualsivoglia impegno ed attività svolta.

La Fondazione si propone di seguire il cammino che Matteo aveva tracciato, promuovendo iniziative a supporto di giovani ricercatori e ricercatrici, promuovendo la divulgazione della conoscenza scientifica, favorendo inoltre attività di utilità sociale e stimolando il dialogo tra scienza e fede.

## TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ

- ART. 1**  
**Denominazione e sede**
1. È costituita, ai sensi del vigente Codice civile, la Fondazione denominata "Matteo Caleo Foundation" (in seguito per brevità la "Fondazione"), con sede legale in Montignoso (MS) operante su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.
  2. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune non costituisce motivo di modifica statutaria.
  3. Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà "Matteo Caleo Foundation ETS".

**ART. 2**  
**Finalità e attività**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017.

2. Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione si propone di svolgere attività di interesse generale aventi per oggetto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017:

- educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117 del 2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 11 del 2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- organizzazione e gestione, anche in collaborazione con altri enti non profit, di eventi sportivi;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro svolgere:

- istituzione di premi e borse di studio per giovani studenti, anche in collaborazione con università ed enti di ricerca, istituzioni pubbliche e private e altre organizzazioni nazionali e internazionali che perseguano scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- organizzazione di scuole di formazione per giovani studenti anche in collaborazione con università e enti di ricerca, istituzioni pubbliche e

private e altre organizzazioni nazionali e internazionali che perseguano scopi analoghi a quelli della Fondazione;

- iniziative di supporto per studenti e giovani provenienti da zone disagiate;
- attività di formazione in scuole secondarie di primo e secondo grado;
- organizzazione di eventi quali ad esempio: seminari, tavole rotonde, convegni, produzioni editoriali anche periodiche, dibattiti a scopo di divulgazione scientifica, ed ogni altra attività in particolare nel campo delle neuroscienze;
- organizzazione di seminari, tavole rotonde, convegni, dibattiti ed ogni altra attività sul rapporto tra scienza e fede;
- attività di formazione ed approfondimento sull'etica della scienza;
- iniziative finalizzate al riconoscimento dell'attività didattica e di supporto per i giovani in formazione;
- eventi profit e non profit culturali e sportivi;
- pubblicazione di libri, ebook, articoli sui temi oggetto della missione della Fondazione;
- gestione di strumenti di informazione cartacea e/o digitale anche a carattere periodico, quali ad esempio: siti internet, account social, quotidiani, riviste ecc.
- sostegno economico ed organizzativo per attività di interesse generale svolte da altre organizzazioni non profit aventi scopi e finalità analoghe in Italia e all'estero.

4. La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

5. A tali fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa. Essa può, inoltre, costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero.

## TITOLO II PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE

### ART. 3 Risorse e patrimonio

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può acquisire le seguenti risorse:

- contributi e finanziamenti in beni e servizi da soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri;
- entrate derivanti dal patrimonio;

- entrate derivanti dalle attività svolte.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione, e dunque dal Fondo di dotazione, dal Fondo di gestione, dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, nonché dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

3. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

#### **ART. 4** **Fondo di dotazione**

1. Il Fondo di dotazione è costituito dal denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano stati espressamente conferiti in proprietà dai Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti.

2. Nel Fondo di dotazione confluiscono i contributi ad esso destinati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, nonché le ulteriori risorse individuate dal Consiglio di Amministrazione;

#### **ART. 5** **Fondo di gestione**

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;
- da contributi in beni e/o in servizi dei Fondatori, dei Partecipanti a tale fondo destinati dal Consiglio di Amministrazione;
- dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

2. Il Fondo di gestione deve essere impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

**ART. 6** 1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare.  
**Esercizio finanziario**

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio sociale della Fondazione, se richiesto dalla legge o redatto per volontà della stesso Consiglio negli stessi termini previsti per il bilancio economico finanziario. Il bilancio sociale sarà pubblicato nei modi e con le forme previste dalle norme vigenti.

4. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

## TITOLO III PARTECIPANTI E ORGANI

**ART. 7** I membri della Fondazione si dividono in:  
**Membri della Fondazione** - Fondatori;  
- Partecipanti.

**ART. 8** 1. I Fondatori sono indicati dall'atto costitutivo. Successivamente possono assumere la qualifica di Fondatore, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, coloro che ne facciano formale richiesta impegnandosi a contribuire sia al Fondo di dotazione che a quello di gestione.  
**Fondatori e Partecipanti**

2. Il Consiglio di Amministrazione definisce il valore minimo del contributo da erogare per aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti o di Fondatori.

3. Possono aderire alla Fondazione come Partecipanti o come Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, nazionali o esteri, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione e che abbiano effettuato l'apporto in essa indicato. Nel caso di apporto frazionato

in più versamenti, la qualifica è acquisita con l'effettuazione del primo di essi.

4. Il Consiglio di Amministrazione determina con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

5. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

6. Il Consiglio d'Amministrazione può accettare, eccezionalmente, che l'apporto dei Partecipanti avvenga con beni, servizi e/o prestazioni professionali (apporto "in kind") anziché in denaro. In tal caso il Consiglio d'Amministrazione determina, a proprio insindacabile giudizio e secondo stima equa, il valore economico dei beni, dei servizi e/o delle prestazioni professionali apportate affinché corrisponda al valore minimo deliberato per acquisire la qualifica di Partecipante ai sensi e con le modalità del comma 3 del presente articolo.

## **ART. 9** **Durata** **della** **partecipazione**

1. I Fondatori partecipano alla Fondazione per l'intera sua durata, fatto salvo il diritto di recesso formalmente comunicato al Consiglio d'Amministrazione.

2. I Partecipanti aderiscono alla Fondazione per un quinquennio o per il diverso periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di accettazione della domanda.

## **ART. 10** **Obblighi** **dei partecipanti**

1. I Partecipanti sono tenuti a mantenere una condotta coerente con le finalità etiche che connotano la Fondazione e ad evitare ogni iniziativa che in qualsiasi modo si presenti come incompatibile con le finalità della Fondazione.

## **ART. 11** **Esclusione** **e recesso**

1. Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione di Partecipanti con deliberazione assunta a maggioranza semplice.

2. L'esclusione può essere deliberata:

- per violazione dell'obbligo di effettuare integralmente i conferimenti ed i contributi promessi;
- per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri di comportamento derivanti dal presente Statuto.

3. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

4. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

5. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

**ART. 12** 1. Sono organi della Fondazione:  
**Organi della Fondazione**

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea Generale;
- il Presidente ed il Vicepresidente, se nominato;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- l'Organo di Controllo.
- il Segretario Generale se ritenuta opportuna la sua nomina dal Consiglio di Amministrazione;

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo compete il corrispettivo eventualmente determinato in sede di nomina tenendo conto, per ciascuno di essi, dell'attività svolta, delle competenze possedute e delle responsabilità assunte. Alle stesse persone spetterà il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

**ART. 13** 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di  
**Consiglio di Amministrazione** membri, da un minimo di tre a un massimo di sette, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Generale.

2. I Consiglieri di Amministrazione, sono nominati dai Fondatori e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da un componente nominato dai Partecipanti convocati dal Presidente in apposita riunione per tale scopo. Tale componente è ricompreso nel numero complessivo di Consiglieri stabilito dall'Assemblea.

4. Potranno essere nominati Consiglieri di Amministrazione i Fondatori-persone fisiche, i legali rappresentanti di Fondatori-enti o anche persone fisiche

esterni scelte.

5. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica quattro anni salvo revoca deliberata dall'Assemblea prima della scadenza del mandato. I Consiglieri di Amministrazione cessano dalla carica simultaneamente, indipendentemente dalla data del loro insediamento.

6. Il Consigliere di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica.

7. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, uno dei Consiglieri la cooptazione del sostituto sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere di Amministrazione così nominato resta in carica fino allo scadere della carica degli altri Consiglieri.

8. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede a:

- deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- deliberare sull'accettazione delle domande presentate dagli aspiranti Fondatori e Partecipanti;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico ed eventuale compenso;
- eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vicepresidente;
- nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

9. Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni, statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente unicamente con il voto favorevole dei due terzi di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

10. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

11. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. La convocazione è obbligatoria laddove richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

12. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza del Consiglio, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.

13. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal Segretario Generale, firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro.

È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel rispetto delle modalità previste per l'Assemblea.

14. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

## **ART. 14** **Assemblea** **Generale**

1. L'Assemblea Generale è composta dai Fondatori e dai Partecipanti, risultanti dall'apposito Libro, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

2. L'Assemblea Generale delibera in ordine a:

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso.

3. Le delibere dell'Assemblea Generale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

4. L'Assemblea Generale è inoltre convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi l'Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva. Analogo parere consultivo l'Assemblea Generale è tenuta ad esprimere, entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, sulle proposte di modifica dello statuto della Fondazione.

5. A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto un Libro dei Partecipanti, attestante i Partecipanti in essere, nonché un Libro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea generale.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, che sarà curata dal Presidente, il tutto ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Fondatori e dei Partecipanti indifferentemente dalla loro qualità di Fondatore o di Partecipante.

7. L'Assemblea Generale è convocata, per iscritto, presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, con lettera personale o con qualsiasi altro mezzo, anche digitale, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato e presente, o, in mancanza, da persona designata a maggioranza dai presenti.

9. Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10. È ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

**ART. 15** 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della  
**Il Presidente** Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente della Fondazione procede a convocare l'Assemblea Generale, che presiede.

3. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

4. Il legale rappresentante della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

**ART. 16** 1. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è  
**Il Comitato** composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di  
**Tecnico** Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane  
**Scientifico** e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchio di professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione terrà conto, in sede di nomina, anche delle candidature eventualmente presentate dai Partecipanti e dai Fondatori.

2. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, prevede la durata della carica di componente del Comitato Tecnico Scientifico, nonché l'eventuale indennità di missione ovvero ne regola il rimborso delle spese per l'incarico svolto. La durata della carica non può essere superiore a 5 anni. Ogni componente del Comitato Tecnico Scientifico può essere ri-nominato anche per più mandati consecutivi.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato Tecnico

Scientifico, il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e formazione utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

5. Il Presidente della Fondazione, di concerto con il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico convoca almeno una volta all'anno il Comitato Tecnico Scientifico per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.

6. A cura del Segretario Generale, se nominato, è tenuto il Libro delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, altrimenti a tale incombenza provvede il Presidente del Comitato stesso.

**ART. 17**  
**L'Organo**  
**di Controllo**

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo, anche monocratico, nominato dalla Assemblea Generale e scelto tra persone qualificate ed iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce l'eventuale compenso.

2. L'Organo di controllo esercita i poteri e le competenze descritte dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017. Può inoltre svolgere, ai sensi dello stesso articolo, e del successivo art. 31, la revisione legale dei conti al verificarsi dei requisiti previsti dalla legge.

3. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea Generale.

4. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**ART. 18**  
**Il Segretario**  
**Generale**

1. Il Segretario Generale svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione che provvede, se ritenuto necessario, alla sua nomina e ne stabilisce l'eventuale compenso.

2. Tra le funzioni del Segretario Generale rientra sempre l'attività di coordinamento generale della Fondazione, di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi statutari, nonché di supporto alle competenze

del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Segretario Generale partecipa alle sedute degli organi statutari senza di diritto di voto e ne redige i verbali.

## TITOLO IV ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO

**ART. 19** 1. La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del  
**Estinzione** Codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

2. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentito il parere dei Fondatori e dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

3. La Fondazione, sentiti i Fondatori e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altro Ente del Terzo settore che persegua gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

**ART. 20** 1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del  
**Norma di rinvio** Codice civile in materia di Fondazioni e al decreto legislativo n. 117 del 2017.1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile in materia di Fondazioni e al decreto legislativo n. 117 del 2017.